

Il settore di interventi di recupero ambientale nei corsi d'acqua è piuttosto recente e contribuisce ad aumentare o recuperare il valore ambientale di aree danneggiate dalle attività antropiche; infatti tale attività permette l'incremento del valore ambientale del territorio che in Trentino è fonte di ricchezza poiché buona parte dell'economia si basa sul richiamo turistico che un ambiente integro ed un paesaggio gradevole produce.

#### ***Interventi riguardanti la lotta agli incendi boschivi***

Si tratta di interventi diretti, realizzati dal Servizio foreste e fauna, con funzione di prevenzione dagli incendi boschivi, e riguardano adeguamento e manutenzione di strade forestali e sentieri con prevalente funzione antincendio, rientranti in zone classificate a rischio di incendio boschivo, interventi colturali in bosco con funzione di difesa dal fuoco, nonché infrastrutture per la captazione, la raccolta e l'accumulo, il trasporto e il prelievo di acqua per le attività di spegnimento degli incendi boschivi. Le risorse finanziarie dedicate ammontano a 3.189.000 euro relative a 50 progetti di intervento.

#### ***Interventi riguardanti il mantenimento dei servizi in montagna***

I riferimenti normativi sono costituiti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e dalla deliberazione della Giunta provinciale 2607 del 20 ottobre 2000 e successive modifiche. Per consentire il mantenimento di esercizi commerciali in aree marginali o svantaggiate prive di servizi analoghi essenziali - al fine di garantire la possibilità di acquistare in tali zone generi di prima necessità -, sono ammissibili a contributo, le spese sostenute per coprire i maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata dell'esercizio commerciale. Il contributo è concesso a titolo di "de minimis".

Nel secondo semestre dell'anno 2003 è stata effettuata la concessione dei contributi relativi alle domande di agevolazione presentate entro il 30 giugno. I soggetti beneficiari sono stati 51 per un importo totale concesso di 228.386,69 euro. Per quanto riguarda il primo semestre dell'anno 2004 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 giugno e alla data attuale non sono pervenute domande per l'anno in corso.

La legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, articolo 24 (Multiservizi) riguarda invece "Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane" e prevede interventi sia a favore di Comuni che di imprese commerciali. Le agevolazioni a favore dei Comuni riguardano la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà dei Comuni. Il limite minimo di spesa ammissibile è stabilito in 10.000 euro e quello massimo in 160.000 euro e il contributo è stabilito nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile. Il Comune ha l'obbligo della concessione a titolo gratuito dei locali al gestore dell'esercizio nel quale sarà svolta l'attività "multiservizi" per un periodo non inferiore a sei anni e della trasmissione di una relazione sull'andamento dell'attività agevolata entro il 31 marzo di ogni anno. Nel periodo di riferimento (II semestre 2003 e I semestre 2004) sono state presentate da parte dei Comuni 6 domande che sono state tutte ammesse per un importo complessivo di contributo pari a 768.000 euro.

Le iniziative riguardanti le imprese commerciali sono relative a nuove aperture di punti vendita di generi alimentari e di prima necessità in Comuni completamente privi di esercizi, trasferimento di esercizi da località servite a località prive di negozi nello stesso Comune e nuove

aperture in località prive di esercizi all'interno di Comuni già serviti. Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti da parte di imprese che svolgano attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e/o pubblici esercizi, svolgano almeno 2 (1 per i pubblici esercizi) fra le attività complementari previste (rivendita di giornali e riviste, generi di monopolio, ecc.), abbiano una superficie minima di vendita di 60 metri quadrati, tengano aperto l'esercizio almeno 3 ore al giorno dal lunedì al sabato, operino nel centro ove svolgono l'attività come unica impresa del settore, attuino l'iniziativa principalmente per fornire un servizio alla popolazione residente. E' previsto un premio di insediamento costituito da una somma pari a 11.000 euro in caso di nuovo insediamento e a 5.500 euro in caso di esercizio già esistente più un'ulteriore somma dipendente dal numero e dal tipo di attività complementari attivate. Detta somma non potrà comunque in ogni caso superare il limite di 18.500 euro. Il vincolo è relativo alla durata dell'attività multiservizi che è stabilito in sei anni dalla data dell'insediamento o della concessione delle agevolazioni. Inoltre alle imprese operanti quali unico esercizio per la vendita di generi alimentari e di prima necessità che si impegnano ad essere presenti in almeno un'altra località per almeno tre giorni alla settimana per almeno un'ora al giorno (servizio sostitutivo) può essere concesso un premio di 8.000 euro per lo svolgimento di tale servizio per la durata di due anni. Sempre nel medesimo periodo di riferimento sono state presentate da imprese commerciali 43 domande; sono state ammesse a contributo 42 domande per un importo complessivo di contributo pari a 404.697,37 euro.

#### ***Interventi riguardanti il turismo in montagna***

Di seguito si elencano le disposizioni provinciali a sostegno del settore con una sintetica indicazione delle tipologie di interventi agevolate nel periodo relativo al II semestre 2003 ed al I semestre 2004.

#### *Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità"*

Prevede la concessione di incentivi in conto capitale a microimprese, PMI e grandi imprese nel settore turistico per investimenti fissi in terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature. Nel periodo di riferimento sono stati finanziati 28 interventi – in prevalenza nel settore alberghiero – per un contributo complessivo di 5.235.090 euro.

#### *Legge provinciale 13 luglio 1993, n. 17 "Servizi alle imprese"*

Gli interventi concessi hanno riguardato in particolar modo le imprese alberghiere ed i loro consorzi. La tipologia degli investimenti si è caratterizzata soprattutto per progetti di marketing e di promozione della qualità. Nel periodo di riferimento sono stati finanziati 32 interventi per un contributo complessivo di 133.147 euro.

#### *Legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 e s.m. "Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali"*

Gli interventi riguardano iniziative di ricerca e studio farmacologico delle sorgenti termali in Trentino, nonché gli investimenti in progetti di ristrutturazione e/o di ampliamento delle strutture

balneoterapiche (stabilimenti, centri termali, opere di captazione e conduzione). Nel periodo di riferimento sono stati finanziati 15 interventi per un contributo complessivo di 468.699,94 euro.

*Legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 "Provvidenze per gli impianti a fune e per le piste da sci"*

Disciplina la concessione di incentivi in conto capitale a microimprese e PMI del settore turistico per la realizzazione di nuove piste da sci e delle relative opere accessorie, l'ampliamento e il miglioramento delle caratteristiche delle medesime, nonché la realizzazione di centri per lo sci di fondo e per l'acquisto di macchinari battipista ed apparecchiature per la produzione di neve artificiale, impianti elaborazione dati, sistemi di emissione e controllo titoli di transito. Nel periodo di riferimento sono stati concessi contributi per complessivi 7.428.911 euro riguardanti 100 interventi tra piste da sci e centri di fondo.

*Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate"*

Riguarda il finanziamento di iniziative di investimento relative a rifugi alpini, bivacchi, sentieri alpini e vie ferrate; contributi su attività di controllo e di ordinaria manutenzione della sentieristica. I soggetti beneficiari sono privati od associazioni (in particolare SAT, CAI) che abbiano il fine di promuovere l'alpinismo e la tutela della montagna. Nel periodo di riferimento sono stati sostenuti 31 interventi per complessivi 2.172.184 euro.

#### ***Interventi attivati con finanziamenti comunitari***

In questa sezione sono illustrati gli interventi cofinanziati dalla UE sia nell'ambito della programmazione comunitaria dei Fondi strutturali che quelli previsti dal PSR limitatamente ad alcune misure.

#### ***Fondi a finalità strutturale***

I finanziamenti previsti dal DOCUP Obiettivo 2 FESR sono indirizzati esclusivamente a zone montuose colpite dallo spopolamento al fine di rallentare od invertire la tendenza dello spopolamento attraverso la creazione di opportunità di lavoro stabili fondate sulla valorizzazione delle risorse disponibili e il sostegno di tutte quelle iniziative, sia culturali che sociali, che consentono di eliminare o perlomeno ridurre la distanza sia fisica che immateriale delle popolazioni di montagna dalle altre aree.

Nel periodo di riferimento, oltre alla continuazione dell'operatività finanziaria a supporto degli interventi attuati attraverso le leggi di settore, si è concentrata l'attività nel finanziamento attraverso bandi di gara per gli enti locali sulla Misura 1.2 in cui vengono progettate iniziative per lo sviluppo e la qualificazione del settore turistico rurale e montano e sulla Misura 1.4 in cui sono attuati interventi per la promozione e il sostegno, lo sviluppo e la qualificazione delle attività artigianali e commerciali promuovendo servizi sociali e di miglioramento della qualità della vita. Le attività avviate nel periodo di riferimento ammontano a circa 4,4 milioni euro per la misura 1.2 e 1,2 milioni di euro per la misura 1.4, di cui il 30% di provenienza UE ed il 49% statale.

Sempre sul FESR è in corso di attuazione un *programma regionale di Azioni innovative* che si propone di sperimentare soluzioni organizzative e tecnologiche innovative per favorire l'integrazione, anche da parte di persone non abituate all'utilizzo di strumenti informatici e che non sono inserite nel mondo del lavoro, tra coloro che vivono in zone svantaggiate ed il resto del territorio. Anche in questo caso l'obiettivo generale è il rallentamento e, dove possibile, l'inversione di tendenza rispetto allo spopolamento delle zone periferiche che nel contesto provinciale coincidono con aree montane.

L'attuazione del programma è iniziata nel corso del 2002 con alcuni dei servizi previsti e si concluderà nel 2005 con una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro cofinanziata pariteticamente dall'Unione europea e dallo Stato.

Per maggiori informazioni in allegato si trova una scheda del programma regionale di Azioni innovative "Servizi per il miglioramento delle condizioni di vita nelle piccole comunità periferiche"

Inoltre, si sviluppano *Progetti europei* principalmente nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III che ha come finalità lo sviluppo armonico ed equilibrato del territorio europeo.

#### *Azioni innovative*

La Commissione europea ha approvato, con decisione C(2001)4130 del 18 dicembre 2001, la proposta di Programma di Azioni innovative "Servizi per il miglioramento delle condizioni di vita nelle piccole comunità periferiche" presentata dalla Provincia autonoma di Trento. Il Programma, successivamente approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n.353 del 1 marzo 2002, ha come data di conclusione delle attività il 31 dicembre 2005.

Le risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione del Programma ammontano a 6 milioni di euro. La Commissione ha concesso l'ammontare massimo di co-finanziamento stabilito nell'importo di 3 milioni di euro, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale ed a questo si affiancano ulteriori 2,1 milioni di euro provenienti dal Fondo di rotazione statale ex legge n. 183/1987 e 900.000 euro dal bilancio della Provincia autonoma di Trento.

Con il Programma ci si propone di sperimentare soluzioni organizzative e tecnologiche innovative per favorire l'integrazione, anche da parte di persone non abituate all'utilizzo di strumenti informatici e che non sono inserite nel mondo del lavoro, tra coloro che vivono in zone svantaggiate ed il resto del territorio.

Il progetto trova il proprio nucleo qualificante in attività rivolte all'identificazione di servizi in grado di favorire, attraverso l'adozione di tecnologie informatiche applicate al settore economico ed integrate ad approcci socio-assistenziali, i legami con la comunità nella prospettiva della loro dimensione fisica (Comuni montani a maggiore rischio di spopolamento), generazionale (popolazione anziana e giovani) e sociale (occupazione femminile quale strumento essenziale per incrementare il radicamento delle famiglie sul territorio).

L'obiettivo generale del Programma è il rallentamento e, laddove possibile, l'inversione di tendenza rispetto al problema dello spopolamento delle zone periferiche svantaggiate, che nel contesto provinciale coincidono con aree montane e rurali. Per fare questo si punta sull'applicazione ed utilizzo di mezzi tecnologici ed informatici nei settori del commercio, dei servizi e dell'occupazione, specie per le categorie con difficoltà d'accesso al mondo del lavoro,

inserendo così il contesto marginale in una dimensione più ampia e globale con la quale interagire alla pari.

L'attuazione concreta del Programma è iniziata nel corso dell'anno 2003 con alcuni dei servizi previsti; si può considerare l'implementazione delle attività in linea con quanto previsto dal progetto.

Nello specifico si possono considerare i lavori legati all'approntamento del Telecentro e dei Telesportelli come lavori fondamentali sui quali far crescere in maniera rapida e florida tutta la parte dei servizi alla persona che si intendono ancora sviluppare.

Attualmente, grazie proprio al supporto tecnico-logistico del Telecentro si è potuto dare l'avvio al servizio di trasporto pubblico locale a chiamata (Elastibus) e alla creazione di una sede decentrata del polo tecnologico universitario per la formazione a distanza. È iniziato inoltre il trasferimento di dati clinici tra i medici di medicina generale per la futura messa in rete delle cartelle cliniche dei pazienti.

Questi sono solamente obiettivi intermedi che devono essere considerati come parti di un quadro che verrà terminato quando tutte le attività previste saranno completate e messe in relazione tra loro.

*Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III B.*

Gli interventi in corso d'attuazione sono riportati nella tabella successiva.

**Tabella 1.18** - *Interventi attivi con finanziamenti comunitari nel periodo giugno 2003 - giugno 2004*

<i>CATCHRISK</i>	In tutte le Alpi gran parte dei centri abitati è posta lungo i conoidi di deiezione. Assume quindi particolare rilevanza conoscere i fenomeni di trasporto solido che sono stati in prima istanza le cause di formazione del conoide stesso e successivamente intervenire su di essi. Attualmente queste aree hanno subito un forte incremento dell'urbanizzazione. La Provincia autonoma di Trento ha avviato la valutazione del rischio sui conoidi con l'obiettivo di individuare e localizzare il rischio di danni all'interno degli abitati per indicare successivamente i possibili rimedi per eliminarlo o quanto meno ridurlo.
<i>ALPENCORS</i>	Il progetto si propone di analizzare gli aspetti strategici e logistici nonché gli impatti socio economici conseguenti all'individuazione del corridoio paneuropeo n. 5 (Kiev-Lisbona), in modo da individuare i possibili scenari di definizione delle scelte di politica regionale. E' stata avviata l'analisi delle possibili connessioni ferroviarie e stradali fra il Corridoio n° 5 e l'asse del Brennero, con l'obiettivo di formulare ipotesi di sviluppo infrastrutturale e studiarne le probabili interazioni con il territorio circostante alla luce di quanto previsto, per l'area trentina, nel Piano provinciale di mobilità.
<i>METEORISK</i>	Il progetto si propone di sviluppare la collaborazione tra i servizi meteorologici dell'arco alpino centro-orientale allo scopo di creare una rete di rilevazione integrata tra i due versanti delle Alpi, con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture e le dotazioni strumentali dei partecipanti, elevando così il grado di affidabilità e dettaglio delle previsioni meteorologiche a supporto delle attività di protezione civile. L'ufficio neve e valanghe della Provincia di Trento ha avviato una sperimentazione volta a testare la validità dei modelli di previsione meteorologica alla luce delle diverse tipologie degli eventi climatici.
<i>ALPINETWORK</i>	Il progetto intende sviluppare l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione al fine di offrire nuove opportunità di sviluppo economico nelle aree geograficamente svantaggiate. La Provincia autonoma di Trento ha avviato la realizzazione in Valsugana di un centro pilota informatico (telecentro) secondo il modello ETD -European Telework Development-, al cui interno verranno create postazioni per sperimentare il telelavoro privato.
<i>VIA ALPINA</i>	Il progetto intende sviluppare un tracciato in 5 itinerari che, creati sulla base di numerosi fattori politici, ambientali e turistici, collegano l'intero arco alpino da Trieste al Principato di Monaco, proponendosi come simbolico "trait d'union" e come pratico strumento di sviluppo. Il Trentino è inserito nel percorso "giallo", che conduce l'escursionista dalla costa adriatica agli alpeggi dell'Allgau, dal crogiolo di culture di Bolzano alla natura incontaminata del Lechtal, fino al territorio di Otz, "l'uomo del ghiaccio". Sono in fase di predisposizione strumenti di lavoro per le guide, gli accompagnatori e per i gestori delle strutture ricettive che potranno proporre soggiorni e itinerari di scoperta a tutti i livelli.
<i>DIS ALP</i>	Nell'ambito del progetto la Provincia autonoma di Trento ha avviato le attività di definizione di nuove metodologie di documentazione dei disastri naturali e allo sviluppo di una comune piattaforma transnazionale informativa basata sullo scambio e sulla comparazione dei dati ed in particolar modo alla elaborazione di strumenti tecnologicamente innovativi che aiuteranno a registrare ed ordinare i disastri in montagna nei loro contesti storico-geografici ed a fornire le basi per una valutazione tecnica ed economica degli eventi.

*Piano di sviluppo rurale*

Il Piano di sviluppo rurale (PSR), oltre alle misure di carattere agricolo illustrate sinteticamente nella sezione relativa agli interventi per il mantenimento dell'agricoltura, comprende anche tutte le provvidenze in campo forestale, riunendo così in un'unica programmazione gran parte degli interventi di sostegno alla filiera bosco – legno.

Si tratta della stessa tipologia di interventi realizzati in economia dal Servizio foreste e fauna riguardanti il mantenimento del patrimonio silvo-pastorale facenti riferimento al Regolamento CE 1257/1999 e relativo PSR della Provincia autonoma di Trento, finanziati dalla Unione europea, dallo Stato e con una quota anche a carico della Provincia Autonoma di Trento, pari a 604.473 euro. Gli interventi ammontano a n. 166 per un contributo totale pari a 3.790.213 euro.

*Altri interventi di settore intrapresi dalla Provincia*

In riferimento alla LP 33/1986 e alla LP 48/1978 sono previste erogazioni di contributi a favore di Comuni, delle Amministrazioni separate degli usi civici (ASUC) e altri Enti rispettivamente per l'effettuazione di utilizzazioni boschive in amministrazione diretta o tramite imprese, con vendita del prodotto allestito su strada, e per la partecipazione a mercati periodici di legname organizzati dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Trento. Nel periodo considerato sono state liquidate 71 domande di contributo per utilizzazioni boschive e erogati contributi a favore di 37 enti pubblici per la partecipazione a mercati del legname. Le risorse finanziarie dedicate a questo settore ammontano a 600.000 euro.

## 1.2 L'UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA' ED ENTI MONTANI - LA POSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI DELLA MONTAGNA

### 1.2.1. Il sistema montano

In Italia operano, in base ai dati elaborati da UNCEM al gennaio 2004, 356 Comunità montane che associano 4.201 Comuni interamente e parzialmente montani, coprendo più del 50% dei Comuni italiani e oltre il 54 % del territorio nazionale, con una popolazione che supera i 10 milioni di abitanti, pari al 18, 5% della intera popolazione italiana.

Il dato relativo alla stima del valore aggiunto prodotto nell'insieme del territorio montano si attesta sui 165 miliardi di euro, ossia del 16,1% del valore aggiunto nazionale, come si evince dal Rapporto CENSIS-UNCEM 2002 sul PIL della montagna italiana che dimostra i profondi cambiamenti in atto e in particolare la necessità di abbandonare la vecchia equazione fra aree montane, svantaggio competitivo e modello arretrato di sviluppo.

L'economia delle diverse aree montane presenta infatti caratteri specifici che debbono trovare risposte flessibili e non meramente quantitative e assistenziali, mentre nella coscienza delle popolazioni assume valore generale e unificante una crescente rivendicazione dei diritti di proprietà sulle risorse naturali, come sostenuto da UNCEM, con la proposta di una "Vertenza montagna".

Sotto il profilo socio-economico-culturale i territori montani, caratterizzati da elevata capacità di relazioni interpersonali e da vivacità della dimensione comunitaria, rappresentano una risorsa di valore crescente, un patrimonio collettivo indispensabile a bilanciare i processi di urbanizzazione, la sede naturale in cui possono trovare attuazione i principi di sussidiarietà, di governance locale, di autodeterminazione culturale e di tutela del sistema di credenze tradizionali che stanno alla base dello sviluppo sostenibile.

In una prospettiva più articolata gli Enti che rappresentano la montagna sostengono l'ineludibile esigenza di ridefinire una politica nazionale per la montagna coerente e innovativa, fondata sui principi della specificità, da affermare anche a livello di UE, dello sviluppo sostenibile e della sussidiarietà, innovando il quadro normativo statale e adottando iniziative legislative tese a valorizzare il ruolo delle Istituzioni locali, primariamente il sistema Comuni-Comunità montane, anche al fine di adeguare l'articolazione delle competenze amministrative ai principi costituzionali delineati dalla riforma del Titolo V Costituzione.

L'UNCEM, nel corso dell'ultimo anno di attività, ha rafforzato l'obiettivo strategico di perseguire un nuovo equilibrio fra le esigenze del mercato globale e l'orizzonte dei valori dell'autonomia politico-amministrativa, culturale, economica e del modello di crescita montana.

I caratteri naturali e identitari del territorio e delle comunità di montagna sono infatti elementi fondanti, nei meccanismi di unificazione sovranazionale e di globalizzazione, di più corretti equilibri politici, ambientali, produttivi e di distribuzione delle risorse.

L'UNCEM a nome dei suoi associati sostiene che la montagna, quale ambito complesso e "globale" dei suoi profili antropici, culturali, ambientali ed economici, pretende politiche legislative organiche e coerenti. Essa non deve essere considerata una "materia" riducibile soltanto a singole separate politiche di settore, ma che la *governance* montana richiede soluzioni istituzionali che consentano di far acquisire forza adeguata ai sistemi territoriali montani,

garantendo altresì la presenza dei servizi pubblici fondamentali e livelli essenziali delle prestazioni.

Nello sviluppo della sua attività di rappresentanza nel corso dell'anno, l'UNCCEM ha sostenuto che, un'equa e solidale ripartizione territoriale delle risorse, deve accompagnare la responsabilizzazione e l'autonomia finanziaria e fiscale delle istituzioni locali, secondo un modello di federalismo che, evitando i rischi delle velocità differenziate, offra la possibilità ai territori di organizzarsi con criteri e modelli autonomi, anche di gestione, sul tipo "sovvenzione globale", per riportare l'insieme delle potenzialità del Paese a convergenti obiettivi di crescita.

Le molte iniziative intraprese hanno sostenuto altresì che occorre anche una politica europea per la montagna, perché essa rappresenta uno dei paradigmi dell'integrazione europea.

Gli interventi legislativi e regolativi della Unione Europea, dello Stato centrale e delle Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà, in cooperazione con le Autonomie locali, devono in ogni caso riconoscere e garantire l'autonomia delle Comunità vallive, dei Comuni montani e delle Comunità montane.

### **1.2.2 L'evoluzione del quadro legislativo**

L'introduzione nel panorama giuridico del nostro Paese della legge 31 gennaio 1994, n. 97, "Nuove disposizioni per le zone montane" aveva sollevato speranze e attese nel mondo della montagna italiana.

L'Italia, infatti, si era data un provvedimento organico in grado di articolare sull'intero territorio nazionale - attraverso la legislazione regionale concorrente - una politica per la montagna che contemplanse i vari settori dell'ampio spettro delle necessità montane.

L'Italia si dotava in tal modo di uno strumento che completava un percorso legislativo avviato con la prima legge organica forestale del 1923, passato incidentalmente per il piano di bonifica integrale del 1933, precisato con la legge per la montagna del 1952, la legge 991 (figlia dell'art. 44 della Costituzione) e approvato poi alla legge 1102 del 3 dicembre 1971, il più conosciuto di tutti i provvedimenti legislativi a favore della montagna.

A dieci anni dalla promulgazione della legge l'UNCCEM sostiene a nome dei suoi rappresentanti che molte delle attese sono rimaste deluse, sia per alcune lacune interne al provvedimento ed alle sue potestà normative, sia per l'assenza di una organica e autentica volontà politica di reale applicazione susseguente al provvedimento.

Tale provvedimento normativo è stato in alcune parti salienti svuotato di concreta effettività da interpretazioni ministeriali e regionali, che ne hanno contenuto il potenziale di riforma, non consentendo in tal modo agli amministratori uno strumento concretamente in grado di avviare una politica tale da invertire i flussi di decadenza del territorio montano italiano.

L'UNCCEM ritiene che la mancanza di un orizzonte temporale e finanziario prefissato per il Fondo nazionale della montagna contemplato dalla legge n. 97/1994 - affidato a eggi finanziarie sempre più restrittive e l'analoga corrispondenza in diversi Fondi regionali impediscono di fatto agli amministratori montani la concretizzazione di una vera politica di medio e lungo periodo che vada al di là delle esigenze contingenti.

I contenuti della legge 97/1994 - tra le più coraggiose e avanzate pensabili in quella fase, in particolare per quanto riguarda obiettivi e metodi di valorizzazione delle risorse della montagna italiana - mostrano tutta la loro limitatezza anche in relazione al percorso di modifica istituzionale e politica realizzatosi dopo il 1994 e degli ancora più consistenti scenari di trasformazione che si sono aperti a seguito della riforma costituzionale in senso federalista del Titolo V.

L'UNCCEM ritiene che a sostegno della politica dell'obbligatorietà di una attenta verifica dell'impatto che ogni singola legge esercita sul corpo sociale della montagna italiana.

Nelle iniziative tenute nel corso dell'anno l'UNCCEM ha sostenuto la necessità di un ripensamento e un adeguamento della legge 97/1994 alla luce delle residue competenze esclusive dello Stato per la montagna, e dell'ampia devoluzione di poteri alle Regioni per un esteso spettro di materie affidate alla esclusiva disciplina legislativa delle medesime.

In tale quadro sono state valutate il disegno di legge governativo varato in Consiglio dei Ministri il 13 febbraio, ad iniziativa del Ministro La Loggia, di cui si tratta in altra sede e le proposte di legge di iniziativa parlamentare già depositate alle Camere, quella dell'Ulivo in particolare.

Tra gli impegni sviluppati dall'UNCCEM nel 2003 va evidenziato il lavoro svolto in sede di Ministero dell'interno dalla Commissione tecnico-scientifica per l'attuazione delle delega di cui alla richiamata legge "La Loggia" 131/2003 in materia di adeguamento delle disposizioni sugli Enti locali alla riforma del titolo V Costituzione, che tocca la configurazione giuridica e funzionale della Comunità montana nel nuovo Testo unico.

Con specifico riguardo ai soggetti e alle forme associative, l'orientamento assunto sembrerebbe confermare il fatto che la Comunità montana rientrerebbe, infatti, a pieno titolo nell'alveo delle forme cooperative tra Comuni, con riserva di disciplina di principio da parte dello Stato, e quindi permarrrebbe la sua specifica connotazione giuridica anche nel nuovo testo unico - con la possibilità di un articolo *ad hoc* - quale soggetto associativo per l'ottimale gestione delle funzioni comunali e *species* qualificata delle Unioni di comuni.

Di fatto si prefigura una sua valorizzazione funzionale non solo sul fronte delle competenze associate di derivazione comunale ma anche rispetto alla identità "storica" della Comunità montana, con attribuzioni proprie riferite alla missione di valorizzazione delle zone montane, secondo la normativa statale e regionale di attuazione dell'art. 44 della Costituzione.

Le novità di merito, riassunte di seguito, rispetto ad un nuovo possibile articolato sulle competenze della Comunità montana, sono sintetizzabili come segue:

- 1) competenza dei Comuni della individuazione degli ambiti territoriali;
- 2) individuazione precisa dei limiti della legislazione regionale, circoscritta alla disciplina dei piani zonal e programmi annuali e alla individuazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali e dell'UE;
- 3) l'elezione diretta del Presidente della Comunità montana scelto tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono;
- 4) riconoscimento di una consistente autonomia statutaria relativamente anche all'individuazione degli organi di governo della Comunità montana, nel rispetto delle disposizioni della legislazione statale di principio.

In definitiva, verrebbe condivisa la tesi di un rafforzamento della Comunità montana come qualificata istituzione di governo locale, associativa dei Comuni di minore dimensione demografica, senza snaturarne la configurazione originaria di ente esponenziale delle peculiari

necessità dei territori montani, pur se riguardata come soggetto “non necessario” dell’ordinamento; connotazione che, a norma della Costituzione vigente, può essere attribuita esclusivamente a Comuni, Province e Città metropolitane, esplicitamente menzionati nel nuovo art. 114.

La successiva fase di individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, va posta, come già accennato prima, in stretta correlazione con il mutato assetto amministrativo della Repubblica incardinato sull’impianto di attribuzione (ai Comuni) e di conferimento (agli Enti territoriali) delle funzioni amministrative disciplinato dall’art. 118, commi. 1 e 2, della Costituzione.

La filosofia che ispira ed anima il nuovo Titolo V si incentra su un approccio di tipo funzionalistico, non certo strutturale, sì da assegnare alle funzioni amministrative e, quindi, anche a quelle “fondamentali” un peso determinante nella qualificazione, e quindi nella interpretazione, del nuovo ordine costituzionale della amministrazione pubblica.

E’ chiaro che il principale riferimento, sotteso ai principi costituzionali e confermato nei criteri direttivi per l’attuazione della delega di cui all’art. 2 della legge n. 131 del 2003, sia il ricorso, da parte dei Comuni, alle diverse forme di associazionismo intercomunale; ricorso che perciò costituisce una via istituzionale e amministrativa corrispondente ai requisiti/principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, letti sia nel loro insieme sia singolarmente.

Ne consegue che, per i Comuni montani, l’esistenza e l’operatività delle Comunità montane costituisce una delle condizioni e delle opportunità di adeguatezza e di differenziazione di esercitabilità delle funzioni fondamentali che permette e, in una certa misura, obbliga costituzionalmente il legislatore, ex lettera p), comma 2, art. 117, a individuare, tra queste, anche quelle esercitate dalle Comunità montane, le quali non si pongono soltanto come soggetto strumentale di esercizio associato delle funzioni (fondamentali) comunali ma, inoltre, in maniera rafforzata nella loro configurazione giuridica propria, come Ente locale-Unione di Comuni montani, titolari di funzioni amministrative e programmatiche proprie.

Infine, oltre alla individuazione delle funzioni fondamentali comunali da conferire da parte dei medesimi, in forma associata, alla Comunità montana, l’UNCCEM nella sua attività ha sostenuto la necessità che vengano individuate anche quelle “proprie” della Comunità stessa, identificabili orientativamente nei seguenti specifici ambiti: forestazione; assetto idrogeologico e ambientale; politiche di promozione del territorio; politiche di sviluppo delle filiere produttive montane; promozione dei marchi di qualità, come sostenuto anche dall’UNCCEM.

### **1.2.3 La 2<sup>a</sup> Assemblea degli amministratori della montagna. Federalismo e *governance*.**

La Seconda assemblea degli amministratori della montagna, che l’UNCCEM ha organizzato a Milano il 20 e 21 novembre 2003, ha rappresentato un importante momento di dibattito e approfondimento sui temi della *governance* montana.

Federalismo, riforma del Testo unico delle Autonomie locali, Europa, i temi centrali della manifestazione. La “via italiana al federalismo”, ovvero il percorso che da ormai un decennio, fra contraddizioni e rischi di ritorni di fiamma centralisti, l’Italia ha imboccato nel tentativo di darsi un’organizzazione adeguata ai tempi.

Il tema della montagna è il paradigma autentico di come le ambiguità, le contraddizioni e i sottintesi del "federalismo all'italiana" determini poi una serie di conflitti di competenze fra i vari livelli istituzionali, che portano all'impossibilità di costruire autentiche politiche di settore.

L'Assemblea ha messo in luce le difficoltà che si riscontrano nel confronto fra Comuni, Province, Regioni e Stato da un canto sul piano delle competenze, dall'altro sulle scelte relative al modo in cui il sistema sia in grado di governare le tre questioni centrali della società moderna, ovvero come sostenere l'onda crescente dell'individualizzazione, evitando l'atomizzazione dei singoli, come sviluppare la coesione sociale, senza ricadere in politiche assistenzialistiche e come costruire un'architettura di poteri ben distribuita tra centro e periferia, senza costruire un ginepraio di poteri in perenne conflitto tra loro sulle attribuzioni di competenze.

### **1.2.4 La riforma della legge sulla montagna**

L'esigenza di pervenire al varo di una riformata legge statale sulla montagna che ha sollecitato non solo legislative parlamentari - già presenti alle Camere grazie all'iniziativa di tutti i gruppi politici - ma anche un organico disegno di legge governativo.

Gli organismi di rappresentanza dei Comuni montani hanno continuato a sostenere che la legge statale dovrebbe prevedere misure di carattere fiscale e tributario erariale, nonché sostegni volti in particolare alla protezione ambientale e alla difesa del territorio e del suolo, che assumono un rilievo straordinario, oltre che per le zone montane, per le stesse aree urbane e di pianura. La legge statale inoltre a giudizio dell'UNCCEM eventualmente formulare principi in materia di zone montane per la legislazione regionale concorrente.

Un disegno riformatore complessivo, insomma, volto principalmente:

- allo sviluppo di mirati interventi nella triplice direzione della revisione normativa alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione, della salvaguardia del territorio montano e del rilancio delle attività economiche in tali aree, con l'obiettivo condiviso e da tempo auspicato di promuovere azioni strategiche di valorizzazione della montagna;
- a operare per lo sviluppo della base produttivo-finanziaria della realtà montana nella direzione di:
  - prevedere controvalori specifici per il "rilascio" di risorse autoctone della montagna. Fondamentale, a tale proposito, applicare sino in fondo e anche in altri campi il corrispettivo sul valore finale del prodotto "acqua" consentito dall'applicazione della legge 36/1994 (legge "Galli");
  - istituire forme di compensazione che prevedano la possibilità di prelevare anche a favore della montagna ragionevoli percentuali sui frutti delle infrastrutture che ne utilizzano il territorio: autostrade, grandi impianti industriali, elettrodotti e gasdotti, scali ferroviari;
  - vincolare annualmente una quota delle risorse che Stato e Regioni stanzieranno nel campo del riassetto idrogeologico a favore di un "Piano straordinario di manutenzione ordinaria dei versanti montani" scansionato negli anni con tempi e risorse certe, come premessa essenziale al riavvio economico-produttivo della montagna italiana;
  - a garantire, nel nuovo sistema di finanza pubblica, la certezza e l'autonomia finanziaria della Comunità montana attraverso la previsione a suo favore di una compartecipazione tributaria e l'eventuale contestuale riassorbimento dei trasferimenti erariali attualmente somministrati dal Ministero dell'interno;

- a incrementare il Fondo nazionale per la montagna - che dovrebbe assumere natura essenzialmente perequativa - a favore delle Comunità montane, che acquistano oggi valenza strategica per all'approntamento di politiche effettive di sviluppo virtuoso duraturo in montagna, in sinergia e rapporto cooperativo con i Comuni montani, anche in relazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Rivedere la legge n. 97/1994 sulla montagna alla luce delle novità del Titolo V della Costituzione, che ha modificato in profondità il sistema delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni e delle funzioni amministrative assegnate agli Enti locali, singoli od associati, in ragione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Queste le finalità principali delle proposte di legge presentate da Arnoldi di Forza Italia (3001/C) e Rollandin dell'Intergruppo Amici della Montagna (1624/S), da Violante, Castagnetti, Olivieri e altri dell'Ulivo (3338/C), da Manfredi di Forza Italia (1406/S), da Caparini della Lega (2903/C), da Ioannucci di Forza Italia (1617/S).

Quest'ultima si caratterizza per rimettere la disciplina degli interventi per la montagna ad una delega legislativa al Governo.

Le proposte in esame prevedono ambiti di intervento di una certa ampiezza e presentano soluzioni anche molto diversificate.

Per offrire una prima illustrazione delle medesime, ne proponiamo un sintetico spaccato riferito alle cinque principali questioni che vengono affrontate dalle iniziative parlamentari.

Il disegno di legge di iniziativa del Governo sulla montagna è invece trattato a parte, successivamente.

#### ***1.2.4.1 Le Proposte di legge di iniziativa parlamentare***

##### *Ordinamento del governo montano e delle Comunità montane.*

I profili istituzionali del governo montano e quindi la natura giuridica e il ruolo delle Comunità montane sono disciplinate dalle proposte Arnoldi e Rollandin e da quella Violante. Le prime prevedono, attraverso la modifica dell'articolo 27 del testo unico del 2000, la sostanziale conferma della disciplina essenziale delle Comunità montane, quali Unioni di comuni montani per l'esercizio di funzioni proprie e di quelle conferite da Regioni e Comuni. La parte restante della "materia" istituzionale del governo della montagna viene riservata alla disciplina delle Regioni. La seconda proposta (dell'Ulivo) disciplina i profili istituzionali. Non solo la natura giuridica delle Comunità montane, ma anche l'assetto degli organi e le funzioni fondamentali, considerandoli nel loro insieme materia ordinamentale rientrante nella potestà legislativa statale, di cui alla lettera p), del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre rimette all'autonomia statutaria delle Comunità montane la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici; in particolare, stabilisce la procedura in forza della quale ai Comuni montani sono assicurate le funzioni fondamentali che possono esercitare anche attraverso le Comunità montane. Anche la proposta Manfredi dà una definizione della Comunità montana, quale ente locale-Unione di comuni montani, appartenenti di norma ad un'unica provincia. Alla luce degli sviluppi dell'attuazione della delega di cui alla legge n. 131/2003 "La Loggia", appare utile approfondire l'opportunità di

ragionare sugli aspetti istituzionali delle Comunità montane in sede diversa dal disegno di legge di revisione della disciplina di intervento per la montagna, di natura eminentemente settoriale, vale a dire nell'operazione di rivisitazione del Testo unico n. 267/2000 e nello studio per l'individuazione delle funzioni fondamentali di ciascun livello di governo locale.

*Potestà legislative esclusive dello Stato.*

La proposta di legge Violante richiama esplicitamente le singole materie in cui lo Stato esercita la sua potestà legislativa per una politica a sostegno della montagna, materie che costituiscono anche limiti degli interventi legislativi statali. La legge statale disciplina altresì i principi fondamentali nelle materie di potestà legislativa concorrente rilevanti per le politiche della montagna.

*Classificazione dei territori montani.*

Ai fini dell'applicazione della legge, i progetti formulano distinti criteri di classificazione della montanità.

Le proposte Arnoldi/Rollandin prevedono che siano considerati montani i Comuni rientranti per almeno l'80 % al di sopra dei 600 metri ovvero quelli con altitudine media inferiore, ma nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non sia inferiore ai 600 metri e che abbia una popolazione non inferiore al 30 % oltre tale quota. Sono altresì montani i Comuni che non rispondono a tali caratteristiche, ma il cui territorio sia ricompreso all'interno di Comuni classificati montani, nonché i Comuni limitrofi con popolazione inferiore a tremila abitanti aventi gli indici reddituali al di sotto della media nazionale.

La proposta Violante prevede che siano classificati montani i Comuni con altitudine media non inferiore a 600 metri; mentre rientrano nella montanità anche i Comuni aventi altitudine media al di sotto dei 600 metri e al di sopra dei 400 sulla base di criteri generali stabiliti dal CIPE; si prevede inoltre che le Regioni possano prevedere più specifiche fasce per la selezione degli interventi. a proposta Manfredi prevede che si intende per territorio montano quello caratterizzato da rilievi di norma non inferiori a 500 metri, mentre si intende per Comune montano quello il cui territorio è montano per almeno il 70%. La proposta introduce il concetto di Comune montano ad alta marginalità, in quanto non a vocazione turistica e con il territorio per almeno il 50% a quota superiore agli 800 metri, individuato tale dalle Regioni e dalle Province autonome in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico. L'argomento è di particolare delicatezza e potrebbe richiedere una specifica, separata, iniziativa legislativa, volta alla revisione dei principi e dei criteri per una nuova classificazione. La nuova legge per la montagna potrebbe tenere fermo – per la situazione contingente e in via transitoria – il quadro attuale della montagna legale, vale a dire le classificazioni dei Comuni interamente e parzialmente montani inclusi nelle Comunità montane e individuati ai sensi della legislazione precedente la legge n. 142/1990, la quale all'art. 29 aveva soppresso le vecchie leggi sulla classificazione della montagna, congelandola a quella data, in attesa di una complessiva rivisitazione della materia. Il timore è che l'argomento susciti un ginepraio di defatiganti discussioni in sede di esame della nuova legge per la montagna, col rischio di dilatare oltre misura i tempi in Parlamento e limitarne sensibilmente l'ambito di applicazione rispetto all'attuale platea di Comuni, quando invece un dibattito specifico sul tema potrebbe meglio e più ponderatamente operare una compiuta riflessione sulla definizione e individuazione dei confini amministrativi dei territori montani.

*Fondo nazionale per la montagna.*

Le quattro proposte “principali” (esclusa quindi la proposta di legge Ioannucci) confermano l’istituzione del Fondo nazionale per la montagna, che viene alimentato annualmente dalla legge finanziaria e sul quale confluiscono diverse voci provenienti da stanziamenti comunitari, statali e di enti pubblici. Le somme del Fondo hanno carattere aggiuntivo. I criteri di ripartizione sono molteplici e, nelle diverse proposte, differenziati; essi riguardano profili di carattere demografico, ambientale e reddituale. La proposta dell’Ulivo prevede che, inoltre, il Fondo sia alimentato da quote dei canoni e delle tariffe finalizzati a nuove grandi opere pubbliche e infrastrutture, “a compensazione degli oneri per i territori montani derivanti dalle opere stesse”; da stanziamenti quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in linea d’aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza, costi di sistema viario e dei trasporti”. Le quote così determinate sono “preordinate al riconoscimento, in termini economico-finanziari, della funzione di preminente interesse nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione”.

*Misure di sostegno e agevolazioni.*

In ordine alle diversificate forme di agevolazione tributaria e finanziaria per il sostegno della residenzialità delle popolazioni e delle economie di montagna, si registra, sulla base di modifiche e integrazioni della legge 97/1994, una sostanziale convergenza finalistica tra i diversi progetti, tenendo presente che la proposta di legge Caparini richiama soprattutto il modello di intervento della legge 97/1994.

Le proposte di interventi dei diversi progetti riguardano la tutela del territorio, le attività silvopastorali, il patrimonio boschivo e forestale, la trasformazione strutturale delle imprese agricole, le dotazioni e il decentramento dei servizi, la pluriattività, lo sviluppo economico sostenibile, la tutela culturale e la garanzia dei diritti civili e sociali fondamentali.

**1.2.4.2 Il disegno di legge governativo**

Relativamente a tale disegno l’UNCCEM a nome dei rappresentanti ha ritenuto lo stesso in parte insufficiente, sia rispetto alle strategie di fondo perseguite che per la limitata portata degli interventi settoriali in esso contemplati, non accompagnati peraltro da una dotazione finanziaria adeguata e che forse rischiano piuttosto di determinare una situazione di regressione dell’intero sistema montano.

Perplessità sono state sollevate su alcuni aspetti di fondo, quali l’istituzione della categoria dei “comuni ad alta specificità montana” (art. 2); la riserva per essi di finanziamenti con una quota almeno del 10% del nuovo Fondo per la montagna (art. 3, comma 6); spostare la centralità del territorio montano dalle Comunità montane a questa nuova categoria di Comuni, che significa scardinare dall’interno la tradizionale e naturale espressione associativa dei territori montani, con il rischio di determinare situazioni di autarchia che non gioverebbero certo al sistema.

A questo discorso si lega poi quello del reperimento delle risorse economiche (art. 3 sul Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane e art. 4 sul Piano nazionale delle aree montane), in ordine al quale si riproponevano in sostanza meccanismi obsoleti, ancora legati alla logica assistenzialistica e centralista, che non considerano le rilevanti trasformazioni in atto nel Paese e nello stesso scenario europeo.

Fermo restando il quadro delle competenze, si ribadisce l'assoluta importanza della presenza all'interno di una nuova legge organica sulla montagna della determinazione di meccanismi - anche innovativi - di erogazione finanziaria agli enti di governo della montagna e di decisa incentivazione fiscale alle popolazioni di tali aree.

Il processo annunciato, ma ancora da compiersi nei fatti, verso il cosiddetto "federalismo fiscale" potrebbe trovare una prima, emblematica applicazione proprio nel campo delle politiche della montagna, ricollegandosi in tal senso con la migliore concezione federalista ed autonomista del nostro Paese.

A ciò va aggiunta tutta la materia fiscale, articolata nelle ipotesi di esenzioni totali e/o parziali delle imposte, agevolazioni e semplificazioni procedurali che siano in grado di rendere più spediti i comportamenti amministrativi e gli investimenti produttivi nei territorio montani.

Nell'insieme delle misure finanziarie e fiscali indicate si dovranno concretamente garantire livelli di prestazione e di diritti sociali e civili minimi, tali da garantire una soglia di vivibilità e di opportunità. In questo senso, sarebbe ben utile prevedere l'introduzione del principio di specificità montana nei campi della sanità, dell'assistenza, dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità, condizione indispensabile per la ridefinizione dei parametri e degli standard applicativi di tali servizi che debbono derogare dai criteri quantitativi generalisti, omogeneizzanti ed uniformanti.

Alla luce delle osservazioni emerse nel corso di una serie di incontri, tecnici e politici, tra il Governo, le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, conclusisi con sostanziali modifiche al testo governativo originario, è stato infine convenuto nella Conferenza unificata del 20 maggio 2004 un nuovo testo normativo, che lascia inalterata la disciplina della legge 97/1994 relativamente alle previsioni regolanti il Fondo nazionale e i suoi destinatari, mentre innova la cornice normativa con la introduzione dei Comuni ad alta specificità montana, unici destinatari diretti delle misure del nuovo disegno di legge, che pertanto si limita a disporre fondi aggiuntivi - quelli contemplati nel disegno di legge stesso, che assommano a circa 7-10 milioni di euro - a favore dei suddetti Comuni ad alta specificità, circa 1.300 entità amministrative degli oltre 4.200 Comuni montani.

Da un'aspettativa di legge organica sulla montagna ad un provvedimento limitato al sostegno dei soli comuni ad "alta specificità montana". Questo, in breve, l'esito della vicenda che aveva sollevato le riserve dell'UNCEM sullo schema di disegno di legge governativo originario, nel quale è stata inoltre introdotta ora su iniziativa UNCEM stessa un'importante previsione di principio, che stabilisce il rilievo della montagna per la politica nazionale anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l'Unione europea, con specifico riguardo alla predisposizione dei documenti programmatori di quest'ultima.

La riformulazione presentata dal Ministro per gli affari regionali nell'incontro con Regioni, Province, Comuni e Comunità montane e ratificata dal sistema delle Autonomie in Conferenza unificata alla luce delle difficoltà di carattere finanziario normali, trasforma, di fatto, quella che era stata salutata come la nuova legge per la montagna, di riforma dell'obsoleta 97/1994, ad un provvedimento che contempla risorse aggiuntive per quei Comuni montani che prioritariamente necessitano di interventi mirati sul territorio.

Il "Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane a favore dei piccoli Comuni ad alta specificità montana", previsto dalla schema di DDL, non è come detto sostitutivo del Fondo Nazionale per la montagna, previsto dalla 97/94, bensì aggiuntivo.

L'UNCEM ha quindi dato un giudizio positivo sul metodo con cui si è pervenuti a tale determinazione, rinviando alla sede parlamentare l'opportunità di un più ampio dibattito politico